

CAMERA DEI DEPUTATI N. 755

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAGLIABUE, CASATI, MOMBELLI, ALBORGHETTI,
FERRARI MARTE, SERRENTINO, MEDRI**

Presentata il 9 luglio 1987

Estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici della legge 3 marzo 1971, n. 153, per l'equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'interruzione anticipata della IX legislatura ha impedito che analoga proposta di legge presentata il 28 marzo 1985 potesse essere discussa e approvata. È a tutti nota la posizione geografica del comune di Campione d'Italia, provincia di Como, che pur essendo territorio italiano è inserito all'interno di una cintura doganale svizzera: dista infatti 25 chilometri dal confine.

La particolare collocazione del comune di Campione d'Italia rende, tra l'altro, difficile il collegamento con il capoluogo e i maggiori centri della provincia di Como dove insistono gli istituti scolastici superiori.

La dogana, che necessariamente si deve attraversare, procura inoltre notevoli disagi per le lunghe file d'auto che sono una costante quotidiana.

Per le ragioni di cui sopra e per le altre ancora che nascono appunto dalla particolarità del territorio *exclave* di Campione d'Italia, in provincia di Como, la maggiore parte dei giovani, dopo la scuola media, è posta nelle condizioni oggettive di proseguire gli studi presso gli istituti superiori del Cantone Ticino-Svizzera, territorio nel quale è inserito il comune di Campione d'Italia e con il quale è collegato da più mezzi di comunicazione: autobus con frequenza oraria, nonché i mezzi di trasporto lacuali.

Da questa situazione, però, ne discende che al termine degli studi negli istituti superiori del Cantone Ticino-Svizzera i giovani campionesi per essere inseriti nel mercato del lavoro nazionale, sia pubblico che privato, hanno bisogno che venga loro riconosciuta l'equipollenza del

titolo di studio conseguito nelle scuole svizzere di secondo grado.

Allo stato attuale, stante la vigente legislazione, questo non può avvenire in quanto la legge 3 marzo 1971, n. 153, all'articolo 5, riconosce l'equipollenza del titolo di studio conseguito in scuole estere soltanto ai lavoratori italiani e ai loro congiunti emigrati all'estero.

Ciò crea una palese difficoltà e disparità di trattamento per gli stessi cittadini italiani che vivono al di fuori del confine metropolitano. Infatti i cittadini residenti a Campione d'Italia, pur essendo cittadini italiani, non possono usufruire del riconoscimento dell'equipollenza del titolo di studio conseguito nelle scuole elvetiche di secondo grado, con ripercussioni negative sulla possibilità di inserimento nel mercato del lavoro pubblico e privato di Campione d'Italia e del territorio italiano.

Proprio perché, come detto in premessa, il territorio del comune di Campione d'Italia si trova in una specifica e particolare collocazione geografica, pensiamo si possa e si debba trovare una risoluzione come per altri problemi si è fatto in altrettanti provvedimenti legislativi.

Da qui la proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e che consiste in un unico articolo che prevede la estensione ai cittadini residenti a Campione d'Italia dei benefici della legge 3 marzo 1971, n. 153, e quindi la equipollenza dei titoli di studio di secondo grado conseguiti in scuole elvetiche.

Onorevoli colleghi! Siamo certi di potere contare sulla vostra positiva attenzione e approvazione che consente di dare maggiore certezza alle aspettative di lavoro dei cittadini residenti a Campione d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I cittadini residenti a Campione d'Italia possono beneficiare della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole secondarie superiori e dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria superiore italiani.